



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE PIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2016

Nuovo sistema di controllo dell'immigrazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'emergenza immigrazione in Italia è al collasso, i numeri sono da capogiro. Il 2015 è stato un anno *record*, ma i migranti arrivati nei primi otto mesi del 2016 hanno già superato quelli arrivati nell'intero 2014 e anche quelli del 2014 e 2013 messi insieme. Le persone che sbarcano sulle nostre coste sono soprattutto persone provenienti da Paesi africani. Le provenienze più rappresentate sono: Nigeria (20 per cento), Eritrea (12 per cento), Gambia, Guinea, Sudan e Costa d'Avorio (7 per cento), Somalia, Senegal e Mali (5 per cento). Sono soprattutto uomini (il 70 per cento), con una considerevole fetta di minori non accompagnati in continua crescita (il 16 per cento degli arrivi). La gran parte di questi sbarchi avviene in Sicilia (il 70 per cento), ma ci sono arrivi via mare anche in Calabria (il 17 per cento), Puglia (il 7,5 per cento) e Sardegna (il 4 per cento).

Questo continuo flusso di immigrati, è destinato a crescere nei prossimi anni. L'Unione europea che ha stimato che entro il 2017 potranno entrare nell'Unione fino a tre milioni di migranti, sta creando al nostro Stato gravi problemi; è impossibile ospitare tutta questa povera gente nei centri di accoglienza, ma soprattutto è impossibile continuare ad affrontare i costi notevoli sia per mantenerla, sia per rimpatriarla. I nostri centri accoglienza (*hotspot*) siciliani sono allo stremo, ospitano più migranti di quanti ne possano contenere.

Molti degli immigrati che si riversano sulle nostre coste sono clandestini e vivono in condizioni degradanti. Molto spesso i «malavitosi» si servono di loro per lo spac-

cio di droga, mentre le donne vengono immesse nella rete della prostituzione.

La «*relocation*», ossia la ripartizione dei migranti fra i Paesi europei, procede a ritmi lentissimi, solo duemila persone in nove mesi sono state trasferite da Grecia e Italia in altri Paesi europei, mentre per essere applicata in pieno le persone rilocate dovrebbero essere seimila al mese.

Le richieste fatte dal Presidente del Consiglio dei ministri Renzi all'Unione europea affinché si faccia carico di questo enorme problema sono state, purtroppo, disattese; nel frattempo ci sono stati Paesi che hanno tirato su muri ai confini, Ungheria, Bulgaria, Slovenia e Macedonia, fino all'ultimo, lungo un chilometro, che verrà eretto a Calais, in Francia, dal governo inglese per «frenare» tutti i rifugiati che «sognano» la Gran Bretagna; altri, infine, hanno chiuso le frontiere: Austria, Svizzera. Noi continuiamo ad usare le nostre navi, le unità della Guardia costiera ed il gruppo navale dell'operazione Mare Sicuro, e quelle messe a disposizione dall'Europa: le flotte di Frontex (operazione Triton) e di EUNAVFOR MED (operazione Sophia prorogata con effetto immediato fino al 27 luglio 2017 con la decisione (PESC) 2016/993, adottata dal Consiglio dell'Unione europea nella riunione del 20 giugno 2016), come traghetti. Queste navi che usiamo costano diverse centinaia di milioni di euro.

Ritengo che le operazioni di accoglienza indiscriminata ed il continuo impiego di navi militari siano un grave errore, un errore politico che sta incentivando le partenze da tutta l'Africa verso le coste libiche, come aveva predetto l'allora ministro degli interni britannico Theresa May, oggi *premier* di una Gran Bretagna il cui «Brexit» è stato dovuto

in buona parte alla politica migratoria dell'Unione europea.

Questo disegno di legge ha come scopo quello di contrastare la migrazione irregolare nel medio e lungo termine, con regole certe e l'avvio di un nuovo sistema di controllo

con l'istituzione di uffici per l'immigrazione (UPI) nei Paesi di partenza degli immigrati.

Ritengo questa materia molto delicata ed importante, riguarda tutti noi, il nostro Paese, il nostro futuro, ed è per questo che auspico una celere approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di Uffici per l'immigrazione - UPI)

1. Il Governo, mediante accordi internazionali, provvede all'istituzione nei Paesi di partenza degli immigrati, di Uffici per l'immigrazione (UPI) da affiancare a consolati e ambasciate già esistenti.

2. Lo straniero che intende immigrare in Italia deve obbligatoriamente presentarsi presso l'UPI del suo Paese ed effettuare domanda di soggiorno a scopo lavorativo. Gli UPI devono essere in possesso di elenchi di disponibilità di lavoro che le imprese presentano mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il medesimo Ministero provvede all'aggiornamento e alla trasmissione per via telematica dei predetti elenchi. Le imprese presentano le disponibilità di lavoro su base volontaria e sempre che non abbiano trovato un lavoratore cittadino italiano disposto a ricoprire il ruolo disponibile.

3. Nel caso in cui lo straniero accetti uno dei posti di lavoro messi a disposizione ai sensi del comma 2, ottiene immediatamente un pre-contatto e soggiorna presso una struttura UPI per un rapido corso di italiano e di educazione civica, al fine di evitare *shock* culturali; al termine di tale corso, se risulta idoneo, lo straniero parte per l'Italia tramite voli operati da compagnie aeree italiane con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula accordi che prevedono sconti fiscali. Giunto nel nostro Paese lo straniero riceve un permesso di transito nel territorio valevole tre giorni che gli permette di utilizzare gratuitamente trasporti pubblici, soggiornare in pensioni ed avere pasti *gratis*

in strutture adibite, previa presentazione del permesso, al fine di raggiungere il luogo di lavoro.

4. Entro il periodo di tre giorni di cui al comma 3 lo straniero deve presentarsi al datore di lavoro per la stipula del contratto di lavoro. Tale contratto deve essere inviato dal datore di lavoro all'Ispettorato competente per la registrazione. Il lavoratore ha diritto subito ad una mensilità del salario per poter provvedere all'affitto di un alloggio ed al suo mantenimento. Se entro un mese a decorrere dalla stipula del contratto il nuovo assunto si dimostra inidoneo al lavoro o manifesta un comportamento scorretto, il datore di lavoro comunica all'Ispettorato, motivandolo, il suo licenziamento. In questo caso lo straniero è espulso e riportato nel luogo di partenza.

5. Nel caso in cui lo straniero non si presenti entro i tre giorni di cui al comma 3 al datore di lavoro, è considerato clandestino e può essere arrestato ed espulso senza ricorso all'Autorità giudiziaria. L'espulsione è segnalata al Ministero dell'interno e a tutti gli UPI. Lo straniero con permesso di transito scaduto non può usufruire di alcun servizio, tranne il pronto soccorso sanitario, e non può essere assunto da altri soggetti.

6. Lo straniero che fugge da situazioni di guerra o disordini gravi può effettuare all'UPI a lui più vicino domanda di asilo. In questo caso, durante il periodo di controllo della domanda ha diritto ai pasti e all'alloggio in una struttura dell'UPI *in loco*. Dopo l'accertamento dello *status* di rifugiato, se egli intende recarsi in Italia stabilmente riceve il biglietto aereo per il nostro Paese e una attestazione da presentare per essere sostenuto a spese dello Stato e per poter usufruire di corsi di formazione professionale e culturale. Al termine dei predetti corsi di formazione, il rifugiato cessa di essere sostenuto, ma ottiene il medesimo trattamento del cittadino italiano per l'assunzione privata o pubblica e per l'assegnazione di alloggi popolari. Lo *status* di rifugiato è comunque

temporaneo in quanto legato al perdurare della situazione di emergenza nel Paese di provenienza ed è soggetto ad un numero massimo di domande accoglibili, determinato dalla situazione economica del nostro Paese.

7. Lo straniero che tenta di entrare in Italia via mare, se intercettato, è trasferito in un centro di raccolta profughi (CRP) in Marocco o in Tunisia, gestito in collaborazione con il Paese ospitante, dove è tenuto fino all'identificazione. Nel caso in cui abbia diritto all'asilo, richieda espressamente di rifugiarsi in Italia e vi siano ancora domande accoglibili, è trasferito in un UPI e riceve il trattamento previsto per i rifugiati di cui al comma 6. Nel caso in cui lo straniero risulti un migrante economico, o comunque non avente diritto a rifugio, è riaccompagnato fuori dal CRP ed espulso.

8. Lo straniero che senza passare per un UPI sbarchi o comunque arrivi nel nostro Paese clandestinamente, deve essere fermato ed identificato e deve provare con documenti o con informazioni immediatamente verificabili la sua provenienza da Paesi in guerra o con gravi disordini entro quindici giorni dal fermo. Se risulta proveniente da altri Paesi rispetto a quelli di cui al primo periodo o comunque non può provare il proprio *status* di rifugiato nei termini previsti, lo straniero è immediatamente espulso e, tramite nave o aerei militari, riportato nel Paese da dove è partito o, se non possibile, ad esso limitrofo; se richiesto o ritenuto preferibile, lo straniero è accompagnato in un CRP per l'identificazione e per il controllo. Nel caso in cui lo straniero venga ritrovato sul territorio italiano senza autorizzazione, è arrestato per il reato di violazione di ordine di espulsione ed imprigionato; se, invece, risulta o dimostra di essere proveniente da Paesi in guerra o con gravi disordini, riceve lo stesso trattamento riservato ai rifugiati, con i termini e le limitazioni previste.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel limite massimo di 8.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

